

Cass. civ. Sez. lavoro, (ud. 04/03/2004) 24-07-2004, n. 13928

Fatto Diritto P.Q.M.

**LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)**

Procedimento

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente  
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere  
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere  
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere  
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere  
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CARDAIOLI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ROSA MAFFEI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;  
- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 25 febbraio 2002 REP. N. 59487;  
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 88/01 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 25/09/01 - R.G.N. 2519/98;  
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/03/04 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;  
udito l'Avvocato VITALE per delega MAFFEI;  
udito l'Avvocato ROMEO per delega DE FERRA';  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Pretore di Perugia, disposta consulenza tecnica, rigettava il ricorso proposto dal sig. Enzo Cardaioli che chiedeva che venisse accertato la natura di infortunio sul lavoro all'infarto miocardico occorsogli il 20 marzo 1993, con conseguente condanna dell'INAIL a corrispondergli tutti gli oneri conseguenti al riconoscimento della natura professionale dell'infortunio. Avverso la decisione di primo grado il sig. Cardaioli proponeva appello al Tribunale di Perugia che lo rigettava richiamando le conclusioni della consulenza tecnica espletata in primo grado che aveva escluso che l'attività lavorativa potesse costituire causa o concausa dell'evento, nonchè i chiarimenti dati dallo stesso consulente che aveva più dettagliatamente esposto i motivi del suo giudizio mettendo in risalto che, essendosi nella specie trattato, con ogni probabilità, di un infarto da meccanismo di trombo su placca di grasso, come poteva dedursi dalle cure praticate dai salutari che avevano all'epoca assistito il ricorrente, l'evento avrebbe potuto prodursi in ogni momento, indipendentemente da qualunque attività lavorativa.

Per la cassazione della sentenza impugnata il sig. Cardaioli propone ricorso fondandolo su un unico motivo illustrato da successiva memoria.

L'INAIL resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; degli artt. 61, 421 e 441 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, anche in relazione a punto decisivo di controversia ( art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata che si era limitata a riportare acriticamente alcune considerazioni medico legali contenute nella consulenza esperita in primo grado, in realtà molto più articolata e di cui non aveva colto la contraddittorietà derivante dal fatto che il consulente tecnico d'ufficio, da una parte, ammetteva l'intensità traumatica dello sforzo muscolare e delle condizioni ambientali che potevano scatenare in un soggetto coronaropatico uno spasmo coronario o un'aumentata richiesta di sangue al miocardio, ritenendo poi contraddittoriamente che tali elementi costituissero fattori concausali minori in presenza già di una coronaropatia.

In ogni caso, sosteneva il ricorrente, le argomentazioni del consulente tecnico, fatte proprie dalla sentenza impugnata, non avevano tenuto in adeguata considerazione i principi affermati dalla Corte di Cassazione che, con riguardo all'infarto che segua uno sforzo lavorativo (non necessariamente esulante dalle condizioni abituali e tipiche della prestazione), aveva ritenuto non potersi escludere l'indennizzabilità per la precedente malattia del soggetto.

Il ricorrente inoltre deduceva che il giudice dell'appello non aveva tenuto conto che dalla documentazione in atti non risultava una pregressa patologia cardiovascolare, come messo in evidenza dal consulente tecnico di parte in sede di specifica censura delle risultanze peritali d'ufficio, sicché di fronte ai motivi di appello ed ai rilievi specifici formulati dal consulente di parte il giudice del riesame avrebbe dovuto disporre una nuova consulenza o motivare la sua scelta negativa valutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame.

Il motivo è fondato.

Non è contestato che il giorno 23 marzo 1993 il sig. Cardaioli aveva iniziato il lavoro alle 7,30 provvedendo alla "sabbatura" di manufatti utilizzando un compressore del peso di 20 KG, da sostenere con le braccia per tutta la durata dell'operazione, il quale emetteva getto continuo di aria fredda che lo investiva al torace.

L'operazione descritta si svolgeva all'aperto in condizioni climatiche sfavorevoli in quanto la temperatura era di circa 0 gradi.

Dopo circa 3 ore di lavoro il ricorrente accusava dolore epigastrico e precordialgia improvvisi che lo costringevano ad interrompere il lavoro con ricovero immediato all'Ospedale di Perugia dove veniva diagnosticato un infarto miocardico. In proposito il c.t.u., nell'esaminare la "causa violenta" osserva che "nel caso in questione la lesione da infortunio è identificabile eventualmente nella necrosi infartuale da ischemia coronarica, e la "causa violenta" (causale, dannosa ed esteriore all'organismo) potrebbe potenzialmente identificarsi nell'affaticamento fisico legato alle mansioni del momento oppure, ad esempio, all'intenso freddo di quel mattino (come risulta dalla relazione ispettiva INAIL). E' infatti noto che sia un intenso affaticamento fisico, sia l'esposizione al freddo intenso, in un soggetto coronopatico, possono scatenare uno spasmo coronario o un'aumentata richiesta di sangue al miocardio. Il C.T.U., tuttavia, pur ammettendo l'intensità traumatica dello sforzo muscolare e delle condizioni ambientali in un soggetto coronopatico, ha poi ritenuto tali elementi come "fattori concausali minori in presenza già di una cardiopatia sia pure asintomatica fino al momento dell'evento ed ha escluso che l'attività descritta potesse considerarsi causa o concausa dell'evento, mettendo in risalto che, essendosi nella specie trattato, con ogni probabilità, di infarto da meccanismo di trombo su placca di grasso, l'evento avrebbe potuto prodursi in ogni momento, indipendentemente dall'attività lavorativa.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (Cass. 9 settembre 2003 n. 13184) ed ha rilevato che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (Cass. 21 maggio 2003 n. 8019).

Il giudice dell'appello, facendo proprie acriticamente le conclusioni finali espresse dal consulente tecnico d'ufficio, non ha tenuto presente i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non rilevando quegli elementi risultanti dallo stesso elaborato peritale dove, pur essendo stata ritenuta la presenza di una coronopatia, peraltro asintomatica sino al momento dell'evento, veniva riconosciuta la presenza di fattori concausali minori e la possibilità che un forte affaticamento fisico e l'esposizione a freddo intenso, in un soggetto coronaropatico, potessero scatenare uno spasmo coronario. Sotto questo aspetto la sentenza appare insufficientemente motivata perché, di fronte a tali elementi, il giudice del merito avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui aveva ritenuto che, in ogni caso, senza sforzo intenso cui il ricorrente era stato sottoposto e l'esposizione al freddo, l'infarto si sarebbe comunque verificato nei tempi e nei modi dell' decadimento.

Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, individuato nella Corte di Appello di Firenze, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2004